

Danno da nascita indesiderata: la Cassazione ne esclude la risarcibilità in assenza delle condizioni che avrebbero giustificato l'interruzione della gravidanza

di CLAUDIA BENANTI

La Cassazione, con sentenza n. 9251 dell'11 aprile 2017, confermativa della sentenza della Corte d'appello di Milano, ha escluso il diritto dei genitori di un bambino nato privo della mano sinistra (e del bambino medesimo) al risarcimento dei danni sofferti per non avere il medico rilevato, in sede di ecografia morfologica effettuata alla 21^a settimana di gravidanza, la menomazione suddetta.

La Cassazione ha ribadito l'orientamento già espresso nella sentenza a Sezioni Unite n. 25767/2015, secondo cui «il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale», prova che può essere data anche mediante presunzioni.

Tuttavia, si nota che il diritto al risarcimento del danno è stato escluso in capo ai genitori, non tanto perché non era stata data la prova indicata, quanto perché era stata accertata, nel giudizio di merito, l'insussistenza di quel grave pericolo per la salute della donna, al quale l'art. 6, lett. b), l. n. 194/1978, subordina l'interruzione della gravidanza dopo i novanta giorni.

La Cassazione ha ricordato, a questo proposito, come il nostro ordinamento non ammetta il c.d. “aborto eugenetico”, che prescindendo cioè dalla sussistenza di un serio o grave pericolo per la salute della donna.

Il diritto al risarcimento del danno è stato escluso, in capo al minore nato malformato, sulla base del noto argomento secondo cui nel nostro ordinamento non esiste un diritto a non nascere se non sani e della mancanza del nesso di causalità tra l'omessa rilevazione, da parte del medico, della malformazione e il danno alla salute sofferto dal minore stesso a causa della sua condizione.